



COPIA

COMUNE DI PROVVIDENTI

Provincia di Campobasso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 Addì 13 dicembre 2021

Affissa all'albo pretorio il 15.12.2021

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175 - DETERMINAZIONI.

Seduta pubblica di SECONDA convocazione.

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno TREDICI del mese di DICEMBRE alle ore 16.00, nella sala allestita presso la sede degli uffici del Comune di Provvidenti, in Piazza Umberto I, n. 9.

Con avviso scritto, diramato dal Sig. Robert Caporicci, Sindaco, pubblicato all'albo pretorio e notificato a tutti i consiglieri, è stato convocato il Consiglio Comunale di Provvidenti ai sensi del T.U. dell'ordinamento degli enti locali del 18.08.2000, n. 267, il quale si è riunito in questa seduta per trattare argomenti di propria competenza iscritti all'ordine del giorno.

Procedutosi all'appello nominale risultano:

	Presenti	Assenti
1] Caporicci Robert, Sindaco	<input type="checkbox"/> *	<input type="checkbox"/>
2] Pietracupa Maria	<input type="checkbox"/> *	<input type="checkbox"/>
3] Di Rocco Ferdinando	<input type="checkbox"/> *	<input type="checkbox"/>
4] D'Addario Gianluca	<input type="checkbox"/> *	<input type="checkbox"/>
5] Stinziani Simone	<input type="checkbox"/> *	<input type="checkbox"/>
6] Colucci Pietro	<input type="checkbox"/> *	<input type="checkbox"/>
7] Alfonso Mario	<input type="checkbox"/> *	<input type="checkbox"/>
8] Caporicci Giuseppe Antonio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> *
9] Fucito Salvatore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> *
10] Fucito Michele	<input type="checkbox"/> *	<input type="checkbox"/>
11] Romualdi Cesira	<input type="checkbox"/> *	<input type="checkbox"/>

Assiste alla seduta il Vice-Segretario Comunale Dr. Michele Oto.

Constatata la legalità dell'adunanza per essere presenti n. 8 consiglieri su 10 assegnati al Comune ai sensi di legge, per essere di SECONDA CONVOCAZIONE, il Sig. Caporicci Robert, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta che procede a porte aperte non concernendo questioni di persona.

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 - Determinazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamata, da ultimo, la delibera consiliare n. 19 del 27.11.2020 di approvazione dell'esito della ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2019, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. è obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2021 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2020;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"* (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

Considerato altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata dal Responsabile dei Servizi composto da due distinte sezioni:

- *Schede rimaste invariate dal piano 2017 e già comunicate nel 2017 a CdC e Mef;*
- *Schede rimaste invariate con il piano 2018 e già comunicate nel 2018 a CdC e Mef;*
- *Schede rimaste invariate con il piano 2019 e già comunicate a CdC e Mef ai sensi dell'articolo 17 del Dl 90/2014, tramite l'apposito portale «partecipazioni»;*
- *Schede rimaste invariate con il piano 2020 da comunicare a CdC e Mef ai sensi dell'articolo 17 del Dl 90/2014, tramite l'apposito portale «partecipazioni»;*

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla presente deliberazione, dalla quale emerge che l'Ente ha in essere partecipazioni societarie dirette e/o indirette e che nel suo complesso costituisce aggiornamento alla ricognizione effettuata con delibera consiliare n. 19/2020, e che le stesse hanno la natura prevista dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P e dall'art. 4, c. 3, T.U.S.P.;

Dato atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile dei Servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con votazione favorevoli n. 8, astenuto n. 1 (Alfonso), resa in forma palese, per alzata di mano, da n. 9 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di prendere atto e approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020, che rappresenta l'aggiornamento alla delibera consiliare n. 19 del 27.11.2020;

di prendere atto dell'esistenza delle seguenti partecipazioni detenute dall'Ente ai sensi dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P e dall'art. 4, c. 3, T.U.S.P., come di seguito meglio indicato:

n. 1 quota del valore di € 259,00

Partecipata	Codice fiscale	Forma giuridica	Quota di partecipazioni e	Tipo controllo
GAL MOLISE VERSO IL 2000 SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	00875480709	SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	0,2433 del Capitale Sociale pari a 106.449,00	nessuno

di dare atto che questa deliberazione sarà pubblicata nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Con successiva e separata votazione resa in forma palese, per alzata di mano, con il medesimo esito sopra riportato, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.

Di quanto trattato è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to Robert Caporicci

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Michele Oto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la deliberazione di cui sopra è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune (*art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69*) in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267.

Dalla residenza municipale, li 15.12.2021

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Michele Oto

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49, comma 1 del T.U. 18.08.2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio
F.to Marilena Lapenna

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile art. 49, comma 1 del T.U. 18.08.2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio
F.to Marilena Lapenna

Il sottoscritto Segretario Comunale,
Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è esecutiva dal giorno 13.12.2021

- (x) perché dichiarata immediatamente esecutiva;
() decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Michele Oto

[X] PER ESTRATTO CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO,

Li 15.12.2021

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Michele Oto
